

(N. 1686)  
Urgenza

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1951

Applicazione al personale della Magistratura dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'articolo 139, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (che estendeva ai magistrati la disposizione dell'articolo 24-bis introdotta nel regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, con la legge 3 gennaio 1939, n. 1, sull'incremento demografico della Nazione) il periodo minimo di tre anni di anzianità stabilito per il conferimento della promozione al grado VIII (giudice) era ridotto, di un anno, per i coniugati (o vedovi) con un figlio e, di due anni, per i coniugati (o vedovi) con almeno due figli. A tale disposizione è stata data efficacia retroattiva dal regio decreto 18 marzo 1943, n. 200. Numerosi magistrati, pertanto, hanno conseguito la promozione al detto grado VIII in anticipo; e, in relazione a tale grado è compu-

tata l'anzianità nel ruolo dei giudici, dei sostituti e dei pretori, poichè l'avanzamento ai gradi VII e VI costituisce per l'ordinamento giudiziario soltanto una progressione economica, non già una promozione. Onde è derivato che, nella graduatoria generale, i magistrati che hanno goduto del beneficio demografico sono collocati non solo prima dei colleghi provenienti dal medesimo concorso e che originariamente li precedevano, ma talora anche avanti a colleghi provenienti da concorsi anteriori.

La situazione risulta dal seguente prospetto:

magistrati che hanno conseguito l'avanzamento nella graduatoria generale in seguito a promozione anticipata al grado VIII per benefici demografici N. 281.

Di essi :

112 hanno superato nella graduatoria i loro compagni di concorso, che originariamente li precedevano nella graduatoria stessa;

126 hanno superato i vincitori di un concorso precedente;

37 hanno superato i vincitori di due concorsi precedenti;

6 hanno superato i vincitori di tre concorsi precedenti, con uno spostamento che raggiunge persino i 500 posti.

Ora, come è noto, il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 (articolo 3), e il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488 (articolo 6), hanno abrogato le disposizioni che attribuivano vantaggi di carriera al personale statale coniugato con prole. Circa il trattamento da farsi per l'ulteriore avanzamento in carriera di coloro che abbiano conseguito promozioni con anticipo, l'articolo 4 del decreto del 1944 stabilisce che essi « non possono essere scrutinati per la promozione a un grado superiore a quello che attualmente rivestono, prima che abbiano raggiunto l'anzianità necessaria per la promovibilità al medesimo grado coloro che originariamente li precedevano nei ruoli di anzianità, con maggiore o pari anzianità di servizio utile per l'ammissione agli esami, concorso o scrutini predetti ». La disposizione è stata poi integrata dall'articolo 6 del decreto del 1947 così formulato: « I vincitori di concorso, che abbiano fruito dell'abbreviazione del periodo di anzianità per le promozioni al grado VIII di gruppo A sono sospesi dagli scrutini, ai sensi ed agli effetti del primo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 301, fino a quando non abbiano l'anzianità per la promozione al grado superiore a quello da essi rivestito, coloro i quali originariamente li precedevano nel ruolo con maggiore o pari anzianità e che abbiano superato il primo concorso al quale detti vincitori avrebbero potuto partecipare senza abbreviazione di anzianità ».

Queste disposizioni sono informate a due principi:

1° mantenere ferme le promozioni conferite in anticipo per beneficio demografico;

2° escludere per l'avvenire gli ulteriori effetti dei benefici, ritardando il successivo avan-

zamento nei gradi del personale che ha fruito dei benefici demografici, di quel tanto necessario a ripristinare la situazione originaria.

Le norme del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488 nelle linee fondamentali sono applicabili anche al personale della Magistratura che ha ordinamento autonomo. Lo è indubbiamente il primo dei citati decreti, data l'espressa estensione agli ordinamenti autonomi (articolo 1 cui si riferisce l'articolo 3). Ma è anche applicabile il successivo decreto del 1947 (n. 1488) il quale non ha abrogato, ma integrato il decreto precedente del 1944; e, disponendo all'articolo 15 l'emana-zione di « norme di adeguamento », ove fossero necessarie in relazione a quelle « che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciale ordinamento ». chiaramente mostra l'intenzione del legislatore che i principi sopra accennati debbano valere in via generale per tutte le amministrazioni. D'altra parte ritenere il contrario importerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti statali. Ond'è che in relazione appunto alle ricordate disposizioni anche per i magistrati non sono state più conferite promozioni al grado VIII con anticipazione.

Senonchè alle anzidette norme abrogative non si è potuto dare completa attuazione in relazione alle ulteriori promozioni, dato che il sistema per pervenire al grado V (consigliere di Corte di appello) stabilito dall'ordinamento giudiziario, è diverso da quello vigente per le altre amministrazioni. In queste infatti le promozioni si effettuano per merito comparativo mediante scrutini, ai quali l'impiegato può partecipare dopo un determinato numero di anni di permanenza nel grado inferiore. Per la Magistratura invece la promozione a consigliere di Corte di appello ha luogo per concorso, al quale i giudici, sostituti e pretori possono partecipare dopo sedici anni di effettivo servizio in Magistratura; e per scrutinio, a cui possono prendere parte i giudici e sostituti secondo l'anzianità stabilita non già in base agli anni di permanenza nel grado inferiore, bensì in base al posto occupato nella graduatoria (articolo 163 ordinamento giudiziario). È da

notare inoltre che nel concorso, nel caso di parità di punto e, in mancanza di titoli di preferenza, è presa in considerazione la maggiore anzianità (articolo 159 ultimo comma). Dato tale sistema, se si mantenesse immutata l'attuale graduatoria, l'anticipata promozione al grado VIII produrrebbe gravi ripercussioni negli scrutini e anche, seppure in misura minore, nei concorsi. Infatti, riguardo ai primi, i magistrati beneficiati dell'anticipo sarebbero chiamati allo scrutinio e collocati negli elenchi dei promovibili al V grado prima dei magistrati che originariamente li precedevano con anzianità di servizio maggiore. Dovendosi poi ritenere, come previsione normale, che i posti di consigliere di Corte di appello spettanti agli scrutinandosi si aggirano per ogni anno intorno ai sessanta, dallo spostamento nella graduatoria di cui hanno beneficiato i magistrati deriverebbe che alcuni di costoro potrebbero con tale mezzo raggiungere la promozione in appello con un notevolissimo anticipo; anche prima quindi di avere maturato l'anzianità di sedici anni nella carriera; anzianità necessaria per la partecipazione al concorso che invece nel sistema dell'ordinamento ha carattere preminente sullo scrutinio.

Riguardo al concorso un'analoga situazione si verificherebbe in caso di parità di punto. Qui l'effetto potrebbe essere il collocamento in un posto della graduatoria che assicuri la promozione, a preferenza di qualcuno cui invece la

promozione stessa sarebbe spettata in base all'anzianità originaria.

Dalle considerazioni esposte emerge chiaramente la necessità di adeguare al sistema dell'ordinamento giudiziario vigente le norme fondamentali contenute nei decreti legislativi concernenti l'abrogazione dei benefici demografici in guisa da eliminare qualsiasi dubbio circa l'applicazione dei predetti provvedimenti abrogativi al personale della Magistratura.

È stato perciò predisposto l'unito disegno di legge.

Con esso l'applicazione delle norme abrogative dei benefici demografici resta circoscritta alla promozione in Corte di appello; cioè a quelle situazioni soltanto che possono recar pregiudizio a coloro che nella graduatoria hanno perduto posti in dipendenza dei benefici anzidetti. Il che è conforme ai principi informativi dei citati decreti del 1944 e 1947 poichè si mantengono ferme in relazione alle disposizioni citate le altre conseguenze della anticipata promozione che il legislatore non ha inteso toccare; vale a dire l'inquadramento ai gradi VII e VI che come si è accennato avviene sulla base dell'anzianità già acquisita.

Appena occorre aggiungere che con la promozione in appello si forma una nuova graduatoria e quindi vengono del tutto a cessare gli effetti dei benefici demografici abrogati.

Il disegno di legge come è chiaro non apporta alcun onere finanziario.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Per stabilire l'anzianità dei magistrati, ai fini dei concorsi e degli scrutini per la promozione a consigliere di Corte di appello e gradi equiparati, non si tiene conto dell'anticipo nella promozione al grado ottavo ottenuta a norma dell'articolo 139, primo comma, prima parte, del regio decreto 3 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario e dell'articolo 1 del regio decreto 18 marzo 1943, n. 200.